

**ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.**

## DEFINIZIONE

Sono coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida.

Nella **mezzadria** ( art. 2141 c.c.) il concedente di un fondo e di casa colonica, ed il mezzadro si associano per la coltivazione del fondo stesso e l'esercizio delle attività connesse, con lo scopo di dividere i prodotti e gli utili.

Nella **colonia** parziaria ( art. 2164 c.c.), il concedente del fondo ed uno o più coloni si associano per la coltivazione del fondo stesso e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividere gli utili e i profitti.

Nella **soccida** ( art. 2170 c.c.) il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame dividendone l'accrescimento nonché i prodotti derivanti dall'attività stessa.

**Detti contratti con l'entrata in vigore della** legge 203/82 **sono stati vietati e pertanto sono in via di estinzione.**